

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 27/06/2023

### FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere cointestatario - unitamente ad un altro soggetto che ha aderito al ricorso - di n. 2 BFP con pari facoltà di rimborso, aventi le seguenti caratteristiche: uno di Lire 500.000, sottoscritto in data 28/07/1987 ed uno di Lire 1.000.000, entrambi sottoscritti in data 28/07/1987 ed appartenenti alla serie "Q/P". I due buoni sono stati incassati in data 01/12/2021 e l'intermediario liquidava € 3.271,24 per il BFP di Lire 500.000 ed € 6.542,48 per il BFP di Lire 1.000.000. Gli istanti lamentano che gli interessi corrisposti dall'intermediario sono nettamente inferiori a quelli attesi, in quanto non sono risultati conformi a quanto indicato originariamente sul retro dei buoni. Insoddisfatti dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo, i ricorrenti si rivolgono all'ABF spiegando le seguenti conclusioni: "Rilevato che in alcun modo è possibile la variazione unilaterale dei tassi di interessi rispetto a quelli pattuiti con il titolo, come confermato dall'Orientamento Giurisprudenziale (da ultimo Cassazione Sezioni Unite sentenza n° 13979-2007) che prevede in caso di contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal DM del 1986 occorre dare prevalenze alle prime, orientamento cui ha fatto seguito numerose pronunce emanate anche dall'ABF, con il presente ricorso i ricorrenti chiedono il pagamento delle seguenti ulteriori somma e precisamente € 3397,23 per il primo buono di Lire 500.000 ed € 6889,66 per il secondo buono di Lire 1.000.000 o quella somma maggiore o minore che sarà stabilita dal Giudicante Arbitro Bancario Finanziario. Con ogni riserva". L'intermediario, ritualmente costituito, si oppone in sede di controdeduzioni alle pretese dei ricorrenti, eccependo in via



preliminare: a) l'irricevibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis*, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale dell'ABF; b) l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae*, in quanto i buoni sono prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto dell'Emittente secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. (ex art. 23, comma 4, d.lgs. n. 58/1998, c.d. "T.U.F."). Nel merito, con riferimento al preteso parziale riconoscimento degli interessi dovuti dal 21° al 30° anno di durata dei titoli, l'intermediario richiama innanzitutto le recenti statuizioni della Corte di Cassazione, oltre a numerose pronunce della Giurisprudenza di merito. Il ricorrente, infine, rassegna le seguenti conclusioni: "Voglia l'III.mo Collegio dell'Arbitro Bancario e Finanziario adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: - in via preliminare: l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti sottratti alla competenza temporale dall'Arbitro Bancario Finanziario; - nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".

## DIRITTO

La questione sottoposta all'ABF attiene all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 2 BFP con pari facoltà di rimborso, aventi le seguenti caratteristiche: uno di Lire 500.000 ed uno di Lire 1.000.000, entrambi sottoscritti in data 28/07/1987 ed appartenenti alla serie "Q/P". Per quanto concerne l'eccezione preliminare relativa all'incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, appare necessario rinviare alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/22, laddove è stata ribadita la necessità di far dipendere tale competenza dalla circostanza che la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero i vizi genetici del rapporto giuridico o, piuttosto, i momenti esecutivi oppure l'interpretazione degli effetti del contratto. Al fine di radicare la competenza dell'Arbitro avrebbe peso, in questo secondo caso, la data della "contestazione". La competenza dell'Arbitro, pertanto, sussiste quando la causa petendi consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto ad una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero il diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2009. A tale domanda l'intermediario oppone l'avvenuta prescrizione che, in quanto causa sopravvenuta di estinzione del diritto di credito, costituisce evidentemente una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, peraltro giunto a scadenza in epoca posteriore alla predetta data. Tali criteri possono ritenersi validi ed estensibili in via analogica anche in relazione alle nuove disposizioni sulla competenza temporale dell'Arbitro, applicabili ai ricorsi presentati a partire dal 1° ottobre 2022 (Collegio ABF Napoli, n. 5667/23). Ne deriva che deve essere respinta l'eccezione preliminare dell'intermediario fondata sull'incompetenza temporale dell'ABF, relativamente alla domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti. Anche per quanto concerne la questione della competenza *ratione materiae* dell'ABF, si effettua espresso rinvio alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/22, che ha evidenziato come le caratteristiche della non cedibilità e della non negoziabilità dei BFP nel mercato monetario (art. 1, co. 1 ter, T.U.F.) impediscano la loro qualificazione come "strumenti finanziari". Ne



consegue che anche tale eccezione preliminare, fondata sull'incompetenza per materia dell'ABF, deve essere respinta (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 5667/23). Il ricorso deve essere parzialmente accolto nel merito, invece, per le considerazioni che seguono. Per quanto concerne i due BFP emessi su moduli della serie "P", del valore nominale di Lire 500.000 e di Lire 1.000.000, sul retro degli stessi è riportata la tabella dei rendimenti lordi relativi a tale serie ed un timbro recante la dicitura dei nuovi tassi, mentre sul fronte appare apposto un timbro recante la nuova serie "Q/P". I ricorrenti lamentano con il ricorso la mancata applicazione delle condizioni economiche indicate sul retro dei titoli, con riferimento al periodo temporale compreso tra il 21° ed il 30° anno. Il consolidato orientamento dell'ABF ritiene meritevole di tutela il legittimo affidamento del sottoscrittore sulla validità delle condizioni originariamente riportate sul titolo, con il conseguente riconoscimento dei rendimenti ivi indicati con riferimento al predetto periodo temporale. A tal fine "assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 d.m. 13 giugno 1986 si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni. In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo a una sorte di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta invero impedita da norme di legge: tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo dalla prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento" (Collegio di Coordinamento ABF, n. 6142/20). Sotto tale profilo, in particolare, il Collegio ritiene di non condividere i recenti arresti della Giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie; inoltre occorre tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (Cass., ordinanza del 10/02/2022, n. 4384 e Cass. ordinanze del 13/02/2022, nn. 4748, 4751 e 4763; Cass., ordinanza del 03/01/2023, n. 87). L'orientamento del Collegio, infatti, è concorde nel ritenere la sussistenza del diritto del risparmiatore alla percezione, nell'ultimo decennio di durata dell'investimento, delle somme derivanti dall'applicazione della clausola contenuta nella tabella originaria, rimasta non coperta da alcuna sovrascritta, né da alcun timbro (ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, nn. 4473/22, 6076/22, 15053/22, n. 4781/23). Nel caso di specie, la disposizione normativa di cui all'art. 5, D.M. 13/06/1986 risulta rispettata dall'intermediario solo in parte, atteso che la stampigliatura contenente le modifiche dei tassi si limita a indicare il nuovo regime contrattuale solo per il periodo dal 1° al 20° anno di durata, lasciando quindi inalterata la previsione dei tassi di interesse per il decennio successivo. Da ciò consegue che l'aver apposto un timbro aggiuntivo sul retro, riferito unicamente ai primi venti anni per buoni di durata trentennale, costituisce non soltanto un comportamento contrario a diligenza ex art. 1176 c.c., ma anche un grave errore, in



quanto idoneo a ingenerare un incolpevole affidamento su chi quei buoni acquistava e sottoscriveva per un trentennio. Bene avrebbe fatto l'intermediario ad apporre correttamente un timbro aggiuntivo riferito all'intera durata del buono, mentre l'aver apposto un timbro riferito ai soli primi vent'anni non può che avere generato una situazione "ingannevole" agli occhi del risparmiatore. Tutto ciò non può risolversi imponendo a quest'ultimo di far riferimento alla normativa di legge - ritenendola prevalente rispetto al tenore letterale del buono - dal momento che la ratio che imponeva l'apposizione del timbro era proprio stata prevista dal legislatore per rendere immediatamente evidente ai risparmiatori l'avvenuta variazione del saggio di interesse. Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda formulata dai ricorrenti di rideterminazione degli interessi dei buoni appartenenti alla serie "Q/P", per il decennio dal 21° anno al 30° anno di durata, in virtù dei rendimenti originariamente indicati sul retro degli stessi, oltre al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO